



anno VI, n. 3, 2016

data di pubblicazione: 11 ottobre 2016

Osservatorio sulla normativa

La revoca dello *status civitatis* in Costituzione: una riforma fallita

di Giuliaserena Stegher *

1. La *déchéance de la nationalité*: una *vexata quaestio*

Gli attentati terroristici di matrice jihadista che hanno colpito il cuore della Francia hanno riproposto in maniera preponderante la questione relativa alla modifica della disciplina costituzionale recante l'*État d'urgence* e la possibilità di introdurre la *déchéance de la nationalité* – ossia la perdita dello *status civitatis* – per coloro che commettono reati riconducibili ad azioni terroristiche.

In ragione del mancato raggiungimento del necessario consenso e dopo quattro mesi di dibattito, il presidente della Repubblica Francois Hollande ha posto fine al travagliato *iter* parlamentare, rinunciando a convocare entrambe le Camere in Congresso, secondo quanto previsto dall'articolo 89 della Costituzione.

* Dottoranda di ricerca in Teoria dello Stato e Istituzioni politiche comparate presso l'Università di Roma «La Sapienza». Contributo sottoposto a doppio referaggio (*double blind peer review*).



anno VI, n. 3, 2016

data di pubblicazione: 11 ottobre 2016

Osservatorio sulla normativa

Le principali cause del fallimento del progetto, che necessitava di un sostegno maggiore rispetto a quello esclusivamente governativo, sono principalmente ascrivibili a dinamiche politiche: la dura opposizione della destra, che ha fatto ricorso a diversi strumenti per dimostrare la sua contrarietà alla riforma, e la forte divisione endogena nell'ala di sinistra, testimoniata dalla profonda spaccatura all'interno del Partito socialista e dalle divisioni in seno ai suoi tradizionali alleati, quali i Verdi e il Fronte di sinistra.

A pochi giorni di distanza dagli attentati di novembre 2015 e sulla base dell'ondata di indignazione che i predetti accadimenti hanno suscitato nell'opinione pubblica, il presidente Hollande aveva tenuto un discorso dinnanzi al Parlamento riunito in Congresso, con il quale sostanzialmente anticipava le linee principali di quello che poi si è tramutato in un progetto di revisione costituzionale.

In ragione di ciò, il 23 dicembre 2015 il primo ministro Manuel Valls, a nome del Presidente della Repubblica, aveva presentato all'Assemblea nazionale il *Projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation*, come corollario alla cospicua legislazione francese in materia di terrorismo che, grazie ai numerosi interventi del legislatore francese nel merito, consta di ben quattordici interventi normativi adottati nell'arco temporale che va dal 1986 al 2014. Ultima in ordine di tempo ma non di importanza è la Loi n. 2014-1353 del 13 novembre recante disposizioni «relatives à la lutte contre le terrorisme».

Qualora fosse entrato in vigore, il progetto di riforma avrebbe previsto non solo la costituzionalizzazione dello stato d'emergenza, attualmente disciplinato con legge ordinaria (n. 55-385 del 3 aprile 1955), ma altresì la possibilità di revocare la *nationalité* a coloro che sono in posses-



anno VI, n. 3, 2016

data di pubblicazione: 11 ottobre 2016

Osservatorio sulla normativa

so della cittadinanza plurima e sono colpevoli di reati di stampo terroristico. In particolare, tale misura sanzionatoria avrebbe colpito sia gli stranieri naturalizzati, sia coloro che sono nati all'interno del territorio francese, mentre non sarebbe stata applicata a coloro che hanno un solo passaporto, per evitare che da ciò potessero derivare casi di apolidia.

La revoca è stata ritenuta come necessaria al fine di impedire ai terroristi di beneficiare dei diritti connessi alla cittadinanza, in particolar modo per quanto attiene alla libertà di circolazione.

Come evidenziato dal *Conseil d'Etat*, nell'*Avis sur le projet de loi constitutionnelle* dell'11 dicembre 2015, è possibile ritenere tale misura costituzionalmente ammissibile in quanto «realizza un obiettivo legittimo [...] ossia che gli autori di reati gravi vengano puniti».

Attualmente l'istituto della revoca trova la sua disciplina negli artt. 25 e 25-1 del codice civile (come modificati dalla legge n. 98-170 del 16 marzo 1998). Essa è definita come la forma più grave di perdita della nazionalità ed è decretata per ragioni di indegnità ovvero in caso di condanna per reati di particolare gravità.

Il provvedimento di decadenza, adottato tramite decreto e previo parere conforme del Consiglio di Stato, si determina in ragione di quattro fattispecie di reato: 1) in caso di condanna per un crimine o reato che costituisca una violazione degli interessi fondamentali della nazione o per un crimine o reato che costituisca un atto di terrorismo; 2) in caso di una condanna per un atto che costituisca un crimine o reato previsto e punito dal Capo II del Titolo III del Libro IV del codice penale (ossia reati contro la pubblica amministrazione commessi da persone che detengono cariche pubbliche); 3) in caso di condanna per sottrazione agli obblighi del Codice Servizio Nazionale; 4) nei casi in cui ci si dedichi al



anno VI, n. 3, 2016

data di pubblicazione: 11 ottobre 2016

Osservatorio sulla normativa

profitto di uno Stato straniero attraverso atti incompatibili e pregiudizievoli per gli interessi della Francia stessa.

La perdita della cittadinanza può essere decretata nei confronti di coloro che l'hanno acquisita da meno di dieci anni (estesi a quindici nel caso in cui il destinatario di tale sanzione abbia commesso un reato che costituisce «una violazione degli interessi fondamentali della Nazione»).

A livello procedurale, il decreto n. 93-1362 del 30 dicembre 1993 stabilisce che spetta al Ministro dell'Interno notificare all'interessato l'avviso in cui sono contenute le ragioni per le quali si è dato avvio al procedimento amministrativo nei suoi confronti. Egli ha a disposizione 30 giorni per replicare e, una volta decorso tale termine, il provvedimento viene adottato e può essere impugnato dinnanzi al Consiglio di Stato.

Invero, esistono due limitazioni all'applicazione del predetto art. 25 c.c.: il procedimento che porta alla perdita della cittadinanza non può essere avviato nei confronti dei cittadini francesi originari (ossia coloro che sono nati da genitore francese ovvero sono nati all'interno del territorio nazionale da genitori sconosciuti o apolidi) e per i cittadini francesi non originari cd. *mononationaux* (ossia in possesso di una sola cittadinanza). Su tale questione, lo stesso *Conseil Constitutionnel* è stato chiamato a pronunciarsi, riconoscendo che la differenza di trattamento tra cittadini francesi originari e non originari sia legittima in ordine a questioni di bilanciamento tra il diritto ad avere una cittadinanza e la tutela degli interessi della Francia (cfr. decisioni nn. 36-377 DC del luglio 1996 e 2014-439 QPC del gennaio 2015).

Più in generale, l'ordinamento francese ha introdotto ulteriori misure, come la possibilità di sequestrare i documenti (carta d'identità, passaporto, visto) ai cittadini francesi e a quelli dell'Unione, qualora siano sospetta-



anno VI, n. 3, 2016

data di pubblicazione: 11 ottobre 2016

Osservatorio sulla normativa

ti di affiliazione ad associazioni jihadiste ovvero perché il loro comportamento costituisce una minaccia per la sicurezza e per l'ordine pubblico; mentre per coloro che non sono cittadini dell'Unione, è possibile che l'Autorità imponga loro il divieto di allontanarsi dalla Francia per motivi di sicurezza ovvero il divieto di ingresso all'interno del territorio nazionale. La legge del 20 novembre 2015, con cui è stata stabilita la proroga di tre mesi dello stato di urgenza, aveva altresì introdotto alcune misure finalizzate al rafforzamento dei dispositivi di sicurezza previsti dalla legge del 1955, tra cui quella del domicilio forzato (cd. *assignation à résidence*), estesa a ogni persona che potesse costituire una minaccia per la sicurezza e per l'ordine pubblico, ma che è stata oggetto di pronuncia da parte del *Conseil Constitutionnel*. La Corte, con la *décision* n. 2015-527, ha dichiarato incostituzionali alcune disposizioni, rilevando che, sebbene con tale intervento normativo il Legislatore mirasse a preservare l'ordine pubblico e a prevenire reati, non ha previsto specifiche garanzie volte a salvaguardare il giusto equilibrio tra l'obiettivo costituzionale di preservare l'ordine pubblico e il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali.

Il progetto di legge di revisione costituzionale, presentato su iniziativa del governo all'Assemblea nazionale – e da questa approvato il 10 febbraio 2016 – si era reso necessario in ragione del fatto che talune leggi della Repubblica antecedenti al 1946 avessero sancito l'impossibilità di decretare la perdita della cittadinanza per i francesi originari (*Loi du 7 avril 1915, Code de la nationalité du 10 août 1927, Décret-loi du 12 novembre 1938*), assimilando dunque tale previsione a un principio fondamentale riconosciuto dalle leggi della Repubblica. A tal ragione, si imponeva come necessaria la via della revisione costituzionale.



anno VI, n. 3, 2016

data di pubblicazione: 11 ottobre 2016

Osservatorio sulla normativa

Il disegno di legge di riforma constava di soli due articoli, entrambi finalizzati alla protezione della Nazione. Da un lato, l'art. 1 avrebbe comportato la costituzionalizzazione dello stato d'urgenza, determinandone condizioni di proclamazione e applicazione, nonché la sua estensione oltre dodici giorni (che possono essere autorizzati dalla legge per un periodo non superiore a quattro mesi). Dall'altro, il secondo articolo avrebbe invece previsto l'inserimento della revoca della cittadinanza, in un comma all'art. 34 Cost. – inizialmente inserito invece nel Titolo I, *De la Souveraineté* – nei confronti del cittadino francese titolare di un'altra cittadinanza «nelle condizioni stabilite dalla legge [...] quando è stato definitivamente condannato per un reato che costituisce un attentato agli interessi fondamentali della Nazione o per un reato che costituisce un atto di terrorismo».

Il punto più delicato del progetto di riforma, che ha generato contestazioni e forti tensioni interne ai partiti di entrambi gli schieramenti di destra e di sinistra (e soprattutto all'interno della stessa maggioranza), riguardava appunto la possibilità di estendere la misura della revoca a tutti i cittadini che pur essendo di origine francese, e dunque titolari della nazionalità sin dalla nascita, avessero anche un altro passaporto.

Infatti, in sede di Assemblea nazionale, la maggior parte del dibattito è stato dedicato alla definizione dei destinatari nei confronti dei quali sarebbe stata applicata la revoca della cittadinanza e si è proceduto a una riformulazione dell'art. 2 rispetto al testo inizialmente presentato dal Governo. L'obiettivo di tale modifica era finalizzato sia alla espunzione di qualsiasi riferimento ai cd. "nati francesi" e alla cittadinanza plurima – in tal modo eliminando ogni riferimento alla duplice nazionalità ed estendendo la revoca ad un francese che non ha altri passaporti – sia ad ampliare il provvedimento di decadenza nei riguardi di coloro



anno VI, n. 3, 2016

data di pubblicazione: 11 ottobre 2016

Osservatorio sulla normativa

che sono condannati per crimini che costituiscono «un grave attacco alla vita della Nazione».

Malgrado i tentativi di compromesso posti in essere dall'Esecutivo – il quale era intervenuto nel corso della prima lettura per venire incontro alle richieste dell'ala più intransigente dei socialisti dell'Assemblea nazionale eliminando qualsiasi riferimento al concetto di cittadinanza plurima – ogni sforzo si è vanificato in occasione del voto finale, che ha visto il concretizzarsi di uno strappo all'interno della maggioranza parlamentare.

Il problema principale emerso dalla cronaca parlamentare era che l'interesse cardine relativo al concetto di cittadinanza fosse quello di dimostrare che lo stesso non è solamente legato ai diritti sociali, ma rappresenta uno dei simboli cui i francesi sono più legati, ossia quello di fedeltà alla Patria. Difatti, le principali accuse dei socialisti nei confronti del progetto governativo – in particolare nei riguardi di Hollande e Valls – erano quelle di presentare una riforma per certi aspetti simile a quella avanzata nel 2010 dall'allora Presidente della Repubblica Nicolas Sarkozy, mai andata a buon fine.

Nonostante le continue critiche, il testo aveva comunque ricevuto l'approvazione da parte dell'Assemblea nazionale – 317 voti a favore contro 199, di cui ben 83 provenienti dall'ala socialista – ed era stato trasmesso al Senato, che a sua volta lo aveva emendato ed approvato nella versione definitiva lo scorso 22 marzo, con 176 voti a favore e 161 contrari. Le modifiche apportate nel corso dell'esame riguardavano entrambe le questioni: relativamente al primo articolo, il periodo massimo di estensione dello stato di emergenza sarebbe stato ridotto a tre mesi; mentre, per quanto riguarda il secondo articolo, gli emendamenti presentati erano stati di notevole im-



anno VI, n. 3, 2016

data di pubblicazione: 11 ottobre 2016

Osservatorio sulla normativa

patto. In particolare, il 19 marzo era stato approvato l'emendamento n. 14, presentato dal Senatore Philippe Bas, a nome della *Commission des lois*, in ragione del quale era stato introdotto un limite sostanziale alla *déchéance de nationalité*. Essa avrebbe colpito solamente i francesi titolari di un'altra nazionalità condannati in via definitiva per un crimine o un reato che costituisce un grave attacco alla vita della Nazione, rinviando alla legge la determinazione delle condizioni per le quali una persona avrebbe potuto essere privata della nazionalità francese e dei diritti ad essa connessi.

A seguito dell'approvazione di tale emendamento, la nuova formulazione dell'art. 2 avrebbe apportato modifiche al procedimento di revoca della cittadinanza, in ordine alle seguenti ragioni: avrebbe limitato l'ipotesi ai soli francesi titolari di un'altra nazionalità; soppresso l'elenco dei reati tra i motivi che possono giustificare l'imposizione di privazione della nazionalità; definito la procedura di revoca della cittadinanza (tramite decreto e previo parere del Consiglio di Stato); ed infine escluso altri casi di privazione della nazionalità. In tal modo, con le modifiche apportate dal Senato, il testo della riforma era ritornato alla versione inizialmente presentata dal Governo, la quale aveva generato aspre critiche da parte delle formazioni socialiste e della sinistra e che, tra l'altro, avevano portato alle dimissioni del Ministro della Giustizia Christiane Taubira.

La stessa *Commission nationale consultative des droits de l'homme* (CNCDH) aveva avanzato perplessità in considerazione della riforma, affermando che l'inserimento dello stato di emergenza in Costituzione nei periodi di crisi acute avrebbe potuto sollevare un regime di eccezione intrusivo nei confronti dei diritti e delle libertà fondamentali; e che la costituzionalizzazione della *déchéance de nationalité* avrebbe potuto rappresentare una «violation intolérable des principes républicains» dal



anno VI, n. 3, 2016

data di pubblicazione: 11 ottobre 2016

Osservatorio sulla normativa

momento che avrebbe introdotto una disparità di trattamento, in palese contrasto con quanto sancito dall'art. 1 della Cost. francese, posto a garanzia dell'uguaglianza tra tutti i cittadini.

Qualora la legge di revisione costituzionale fosse entrata in vigore, sarebbe stato compito del Legislatore ordinario determinare le condizioni di applicazione di tali disposizioni e l'elenco dei reati che avrebbero comportato, in caso di condanna, la revoca della nazionalità.

2. Alcune considerazioni di merito

Gli estensori del progetto di riforma costituzionale ivi trattato avevano fatto appello al principio per cui uno Stato – *rectius*: il Governo – deve essere in grado di reagire in maniera rapida ed efficace attraverso il ricorso e l'adozione di determinate misure eccezionali e derogatorie, qualora si trovi dinnanzi a situazioni critiche, in tal modo eludendo le ordinarie procedure che invece richiedono tempistiche eccessivamente lunghe. In particolare, la motivazione con cui si è tentato di giustificare siffatta misura è stata quella di consentire l'allontanamento dal territorio dello Stato di coloro che risultano condannati per gravi atti terroristici a livello nazionale.

Il quesito di fondo però impone un approfondimento sulla conformità o meno di tali provvedimenti rispetto ai principi costituzionali di democrazia liberale e che comunque, se inseriti in Costituzione, devono avere alla base una maggioranza di ampissimo respiro – che va dunque ben oltre quella meramente governativa.

Sebbene l'interesse della dottrina costituzionalistica sia stato principalmente focalizzato sulle plausibili prospettive derivanti dalla costitu-



anno VI, n. 3, 2016

data di pubblicazione: 11 ottobre 2016

Osservatorio sulla normativa

zionalizzazione dello stato di emergenza, taluni costituzionalisti nondimeno si sono espressi sull'inserimento nella Carta costituzionale della revoca della cittadinanza, ritenuta da molteplici parti assai discutibile. Di ciò ne sono testimonianza non solo i numerosi ritardi del Governo, ma altresì i diversi emendamenti presentati in sede di discussione del testo del progetto di riforma.

In realtà, da più parti la stessa riforma è stata definita come inutile, inappropriata e pericolosa in quanto ben lontana dal garantire le libertà civili nonché l'assolvimento di una concreta funzione deterrente. Aspre critiche avevano generato le diverse formulazioni che si sono succedute, tra cui l'estensione della misura della decadenza ai nati francesi, che avrebbe posto fine alla discriminazione introdotta tra francesi per nascita e francesi per acquisizione.

In estrema sintesi, dunque, tutte le opzioni sono state rigettate: il mantenimento della prima formulazione avrebbe introdotto e legittimato una differenza di trattamento tra francesi "originari" e per acquisizione, mentre la seconda tra francesi cd. *mononationaux* e *binationaux*.

Proprio l'ultima versione, in ragione di alcune espressioni presenti nel testo quali «atteinte à la vie de la Nation» e «loi de protection de la Nation», ha suscitato forti timori in esimi giuristi. Alcuni autori, infatti, hanno sottolineato l'illegittimità dell'inserimento in Costituzione della decadenza della nazionalità, in ragione del fatto che la stessa è una misura già prevista dal diritto positivo. «On peut, certes, discuter de la légitimité de telles mesures; en revanche, il est dangereux de les "sanctuariser" dans une Constitution. Les déchéances de nationalité actuellement envisagées visent à punir, de manière symbolique, les terroristes "djihadistes". Ce sont des mesures autoritaires.» (Beaud 2016)



anno VI, n. 3, 2016

data di pubblicazione: 11 ottobre 2016

Osservatorio sulla normativa

Come già ricordato, anche se nel regime giuridico attualmente vigente la misura della revoca è prevista ai sensi dell'art. 25 del codice civile, l'art. 3 del quarto protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo fa espresso divieto di decretare l'espulsione di cittadini. Appare dunque evidente per quali ragioni tale misura sollevi controversie non solo in relazione a convincimenti politici, ma prima di tutto morali.

È quindi necessario chiedersi se tutto ciò che è normativamente possibile in ragione di un più alto obiettivo, ossia la lotta al terrorismo, sia altrettanto giuridicamente ed eticamente lecito e se c'è la possibilità di arginare lo sconfinamento della politica verso l'introduzione di un regime di discriminazione e di odio.

La volontà di inserire un regime speciale all'interno della Carta costituzionale che consenta al legislatore la definizione e l'attuazione di misure restrittive ai diritti di libertà, per alcuni autori ed in linea del tutto teorica, sarebbe preferibile rispetto al mantenimento dello *status quo* a livello di legislazione ordinaria. La predetta ha di fatto dimostrato di non essere adeguatamente efficace nella prevenzione al terrorismo.

Si manifestano dunque come necessari interventi molto più accurati, di cui il progetto di riforma era palesemente deficitario, oltre a essere eccessivamente legato alla questione della privazione della cittadinanza nei casi di gravi reati commessi da francesi in possesso del doppio passaporto.

Come sottolineato in sede di audizione in Commissione presso il Senato, se da un lato il radicamento dello stato d'emergenza, che legittima la deroga – seppur temporanea – a determinate disposizioni costituzionali poste a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, comporterebbe non solo un rafforzamento dello stato di diritto ed uno scivolamento verso un disequilibrio; dall'altro la costituzionalizzazione della revoca



anno VI, n. 3, 2016

data di pubblicazione: 11 ottobre 2016

Osservatorio sulla normativa

della cittadinanza sarebbe oltremodo “inetta” e “vergognosa” in quanto «la Costituzione non è destinata ad essere ricettacolo di misure autoritarie, possibilmente incostituzionali» (Beaud 2016).

Non solo. In un recente editoriale, il Prof. Pfersmann (2016 a e b) ha opportunamente spiegato come le democrazie contemporanee sono perennemente in bilico su un precipizio: da un lato aspirano alla protezione delle libertà individuali, dall'altro sentono il bisogno di garantire efficacia alle azioni intraprese contro i pericoli per la collettività. Come ovvio che sia, i due modelli si presentano diametralmente opposti.

Il problema di fondo è che le modifiche apportate dal legislatore ordinario all'istituto della cittadinanza sono oramai divenute ostaggio degli schieramenti politici di destra e di sinistra – che lo inseriscono nei rispettivi programmi – e che vedono la normativa espandersi e ridursi a seconda di chi ottiene la maggioranza alle elezioni.

Ma la volontà di modificare il quadro giuridico, intervenendo direttamente sul Testo costituzionale, deve essere necessariamente slegata da contingenti logiche partitiche. Le parti devono assumersi l'onere di raggiungere un accordo che va al di là della mera maggioranza di governo, aspirando a un larghissimo consenso. In questo caso il consenso è mancato e le critiche derivanti dalla proposta di revoca della cittadinanza sono state rivolte in due direzioni: nei confronti del Presidente della Repubblica, in qualità di ideatore, in quanto egli dovrebbe limitarsi a svolgere il ruolo di garante dello Stato e della Costituzione; e nei riguardi della *gauche*, colpevole di aver sostenuto una misura ritenuta tipicamente di destra e nei cui confronti si era da sempre fortemente opposta.

Un'osservazione di merito appare doverosa: è comprovato che l'introduzione all'interno degli ordinamenti di pene severe da infliggere



anno VI, n. 3, 2016

data di pubblicazione: 11 ottobre 2016

Osservatorio sulla normativa

a coloro che si macchiano di gravi reati non ha mai eliminato definitivamente la criminalità e non ha mai impedito il concretizzarsi di tali azioni delittuose. Dunque, la revoca della cittadinanza, benché rappresenti una sanzione particolarmente grave, potrebbe non essere la soluzione più adeguata. Piuttosto potrebbe rappresentare un efficace fattore deterrente l'adozione di pene da infliggere a coloro che costituiscono la rete di supporto logistico e giocano un ruolo dietro le quinte rispetto a quelli che materialmente compiono attacchi terroristici. Nel frattempo, sarebbe senz'altro proficuo un maggiore coinvolgimento dell'autorità giudiziaria nel procedimento di irrogazione della sanzione della revoca della cittadinanza.

3. Il dilemma della riforma

Lo scorso 30 marzo il Capo dello Stato, avendo appurato che i due rami del Legislativo non fossero riusciti ad approvare il testo nella medesima formulazione, ha posto fine al travagliato iter di riforma, dichiarando che non avrebbe proceduto alla convocazione del Congresso del Parlamento a Versailles per l'approvazione della riforma costituzionale, in virtù del fatto che «un compromesso appare irraggiungibile».

La convocazione del Congresso, infatti, avrebbe rappresentato una valida alternativa "presidenziale" all'indizione del *referendum* (che può essere privilegiata nei casi in cui il Capo dello Stato sia consapevole che non ci sia una solida maggioranza all'interno dell'Istituzione parlamentare), il quale però avrebbe potuto svolgersi unicamente nel caso in cui il testo fosse stato votato in maniera identica da entrambe le Camere (cosa che, come si è visto finora, non è avvenuta) e sarebbe stato considerato



anno VI, n. 3, 2016

data di pubblicazione: 11 ottobre 2016

Osservatorio sulla normativa

approvato solo se avesse riportato la maggioranza dei tre quinti dei voti validi, ai sensi dell'art. 89 della Costituzione, che disciplina per l'appunto le modalità della procedura di revisione costituzionale.

Sebbene non fosse ancora prevedibile l'interruzione della procedura di revisione costituzionale, né tantomeno il verificarsi di ulteriori episodi di violenza, il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 3 febbraio, ha annunciato la presentazione da parte dei Ministri della Giustizia, Finanze ed Interni di un **disegno di legge** recante disposizioni «renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale». Il testo, approvato da entrambe le Camere, è stato promulgato lo scorso 3 giugno a rafforzamento dell'arsenale di prevenzione nella lotta contro il terrorismo, indirizzando la legislazione verso un maggiore garantismo e cercando di allontanare il più possibile il fantasma de «Impuissance de l'État» rispetto alle minacce del terrorismo globale.

Inoltre, con la notizia degli ultimi episodi di violenza sempre riconducibili a *Daesh* (dalla strage avvenuta sulla *promenade des Anglais* lo scorso 14 luglio all'omicidio del sacerdote in una chiesa nei pressi di Rouen), il Parlamento francese ha prorogato l'*État d'urgence* (*Loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016*), che durerà quindi fino alla fine di gennaio del 2017, legittimando lo sconfinamento verso uno stato di emergenza permanente. A tal ragione si manifesta sempre più come improcrastinabile un approfondimento della tematica scevro da condizionamenti ideologici, dagli accadimenti contingenti ed improntato all'obiettivo di raggiungere una soluzione ragionata e condivisa, in grado di assicurare un adeguato bilanciamento tra interessi costituzionali contrapposti.



anno VI, n. 3, 2016

data di pubblicazione: 11 ottobre 2016

Osservatorio sulla normativa

Bibliografia

Beaud, O. (2016), «*Ce projet de réforme constitutionnelle est inutile et inepte*», in *Le Monde*, 1 février 2016.

Comptes rendus de la Commission des Lois, Audition de MM. Olivier Beaud sur le projet de loi constitutionnelle n. 395 (2015-2016), adopté par l'Assemblée nationale, de protection de la Nation, <http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20160229/lois.html#toc15> (consultato il 10 ottobre 2016).

Lagarde, P., (2016) «*Le débat sur la déchéance de nationalité*», in *La Semaine Juridique - Édition Générale* – N. 5.

Pfersmann, O., (2016 a), «*L'état d'urgence: la petite exception en dehors de la grande Constitution*», in *Democrazia e Sicurezza*, anno VI, n. 2.

Pfersmann, O., (2016 b) «*Sur l'état d'urgence et la déchéance de nationalité*», in *Cités 2* (N° 66), p. 103-112



anno VI, n. 3, 2016

data di pubblicazione: 11 ottobre 2016

Osservatorio sulla normativa

Abstract

The Withdrawal of Status Civitatis in the Constitution: A Failed Reform

After the last terrorist Paris attacks, French Prime Minister presented a project of constitutional reform to the Parliament. This paper provides an overview of the withdrawal of French nationality, focusing on the project of reform and the political debate, even if it was just provided by the Civil Code. It considers the judicial framework and analyzes how the constitutionalization of the removal of French nationality against terrorists is related to several human rights law principles (for example the right to have nationality).

Keywords: French Republic, constitutional reform, withdrawal of French nationality, terrorism prevention purpose, security measures